

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(Nn. 1910, 1928 e 2070-A)

RELAZIONE DELLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE ZANE)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Estensione dell'assistenza malattia ai coltivatori diretti pensionati (n. 1910)

d'iniziativa dei senatori **CAPONI, DI PRISCO, BOCCASSI, BERA, SAMARITANI, TREBBI, BRAMBILLA, FIORE, CIPOLLA, SANTARELLI, ROMANO, MORETTI, COMPAGNONI, CONTE, MASCIALE, GUANTI e BITOSSI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 OTTOBRE 1966

Estensione dell'assistenza di malattia ai coloni e mezzadri pensionati (n. 1928)

d'iniziativa dei senatori **BITOSSI, BOCCASSI, BRAMBILLA, CAPONI, SAMARITANI, BERA, FIORE e TREBBI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 NOVEMBRE 1966

E

Assistenza di malattia ai titolari di pensione delle categorie dei coloni, mezzadri e coltivatori diretti nonché ai lavoratori disoccupati e agli operai sospesi dal lavoro (n. 2070)

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**
di concerto col **Ministro del Tesoro**
e col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

NELLA SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1967

Comunicata alla Presidenza il 10 aprile 1967

ONOREVOLI SENATORI. — Col disegno di legge n. 2070 d'iniziativa governativa viene estesa l'assistenza malattia ai titolari di pensione, e rispettivi familiari a carico, coloni mezzadri e coltivatori diretti beneficiari dei trattamenti pensionistici previsti dalla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, nonchè ai lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro che si trovino nelle condizioni previste dal primo e terzo comma del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1089, convertito in legge 16 febbraio 1967, n. 15.

Col predetto disegno di legge si interviene provvidamente a colmare, dopo una penosa attesa, una grave lacuna assistenziale che aveva dato luogo ad amare delusioni ed insoddisfazioni nelle categorie interessate a cagione di contrastanti interpretazioni della legge 4 agosto 1955, n. 692.

L'assistenza di malattia dal suo primo sorgere, quando era affidata allo spirito volontaristico dei pionieri che si raccoglievano nelle Società di mutuo soccorso tra operai ed artigiani (riconosciute queste con legge nel 1886), ha fatto, sino ai nostri giorni, grandi passi grazie ad una sempre più affinata coscienza sociale che ha consentito di giungere alla conquista di progredite forme di prestazioni.

In questo lungo faticoso cammino gli strumenti legislativi predisposti all'uopo si sono rivelati, qualche volta, lacunosi ed imperfetti così che si sono resi necessari, via via, opportuni provvedimenti intesi a perfezionare o completare le provvidenze di legge.

Nel quadro di questa esigenza di miglioramento e di ascesa sul piano delle conquiste sociali, si colloca pure il provvedimento in esame che completa ed integra altri disegni di legge d'iniziativa parlamentare già all'esame della 10^a Commissione del lavoro.

B E N E F I C I A R I

Nei riguardi dei destinatari del presente disegno di legge è stata avvertita dal Governo la necessità di allargare il campo di ap-

plicazione della legge onde estendere i benefici dell'assistenza di malattia non solo ai coloni mezzadri pensionati (disegno di legge n. 1928, di iniziativa dei senatori Bitossi ed altri) ed ai coltivatori diretti pensionati (disegno di legge n. 1910, d'iniziativa dei senatori Caponi ed altri) ma altresì a quei lavoratori sospesi dal lavoro o disoccupati in favore dei quali è stata prorogata, per il biennio 1967-68, la corresponsione degli assegni familiari. In forza dell'articolo 6 detti lavoratori conserveranno il diritto all'assistenza con pieno trattamento in caso di malattia e ciò in deroga ai termini di cui all'articolo 30 del contratto collettivo nazionale 3 gennaio 1939.

All'assistenza di malattia per i pensionati coloni e mezzadri provvederà l'INAM con l'osservanza delle disposizioni di legge che regolano l'erogazione dell'assistenza stessa ai pensionati dell'INPS, mentre per i pensionati coltivatori diretti sarà provveduto dalle Casse mutue di malattia istituite per tale categoria con la legge 22 novembre 1954, n. 1136, secondo le norme, i limiti e le modalità previsti dalla legge stessa salvo, per quanto riguarda le malattie specifiche della vecchiaia, la soppressione dei limiti di durata dell'assistenza generica.

V A L U T A Z I O N E D E L L ' O N E R E

Dalla relazione che accompagna il disegno di legge rilevasi che la consistenza numerica dei beneficiari, alla data del 31 ottobre 1966, è la seguente: 384.086, coloni e mezzadri, 953.366 coltivatori diretti.

Una parte di essi, peraltro, già fruisce dell'assistenza sanitaria o perchè figuranti tra le unità attive del nucleo mezzadrile o colonico, o perchè iscritti negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli ovvero perchè familiari a carico di lavoratore assicurato.

L'onere complessivo derivante dall'estensione dell'assistenza sanitaria ai pensionati coloni e mezzadri può essere valutato, tenuto conto del costo medio unitario, in circa 15 miliardi.

Per i pensionati coltivatori diretti è stato calcolato che una certa aliquota di essi

siano titolari di imprese e considerati soggetti all'assicurazione di malattia come « attivi » in quanto continuano a svolgere attività manuale.

L'onere complessivo per i coltivatori diretti pensionati è stato calcolato in 22 miliardi di lire tenuto conto che detti lavoratori autonomi non fruiscono dell'assistenza farmaceutica.

FINANZIAMENTO

Per la copertura degli oneri derivanti dall'assistenza di malattia disposta come sopra, si provvede:

Per i coloni e mezzadri

1) con un prelievo dal gettito dei contributi per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi di una somma in misura corrispondente allo 0,13 per cento delle retribuzioni soggette al contributo per l'assicurazione predetta da versarsi dall'INPS all'INAM in aggiunta alla somma già dovuta ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge 4 agosto 1955 n. 692.

In base ad un monte salari di 7.700 miliardi di lire tale somma supera i 10 miliardi di lire;

2) per la rimanente parte dell'onere di 5 miliardi verrebbe seguito lo stesso criterio già adottato con la legge 26 febbraio 1963, n. 329 (che estendeva l'assistenza farmaceutica ai coloni e mezzadri) ponendo cioè a carico dei coloni e mezzadri un terzo dell'onere ed i rimanenti due terzi a carico dei concedenti. La misura di tale contributo capitario a carico della categoria è determinata annualmente con decreto del Ministro del lavoro.

Per i coltivatori diretti:

1) con prelievo dal gettito dei contributi per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi di una somma corrispondente allo 0,195 per cento delle retribuzioni. Sulla base di un monte salari di 7.700 miliardi, si avrebbe una somma di oltre 15 miliardi di lire;

2) per la rimanente parte di onere (7 miliardi) è previsto un contributo a carico della categoria in addizionale all'aliquota di cui alla legge 22 novembre 1954, n. 1136.

La misura di detto contributo è pure stabilita annualmente con decreto del Ministro del lavoro sulla base del costo delle prestazioni erogate nell'anno precedente alla categoria dei pensionati e del numero dei soggetti pensionati iscritti nell'anno stesso alle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti.

L'ultimo comma dell'articolo 2 stabilisce che, ferma restando la competenza delle Casse mutue comunali di malattia per i coltivatori diretti per l'erogazione dell'assistenza medico-generica ai pensionati, il relativo onere è posto a carico delle Casse mutue provinciali di malattia le quali dovranno tenere una contabilità separata per l'intera assistenza di malattia ai pensionati della provincia.

L'articolo 4 prevede la ripartizione della somma prelevata dal gettito contributivo dell'assicurazione contro la tubercolosi fra le singole Casse mutue provinciali di malattia mentre l'articolo 3 disciplina la ripartizione della somma prelevata dal gettito contributivo dell'assicurazione contro la tubercolosi tra l'INAM e le Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano che sostituiscono detto Istituto nelle suindicate province.

Per il primo anno di applicazione della legge la misura dei contributi a carico delle categorie è determinata come segue:

a) lire 24 per ogni giornata accertata per coloni e mezzadri ai sensi dell'articolo 5 della legge 26 febbraio 1963, n. 329;

b) lire 16 per ogni giornata accertata a carico di ciascun nucleo familiare diretto coltivatore ai sensi dell'articolo 9 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 e determinata secondo le norme dell'articolo 18 della stessa legge.

Per quanto concerne l'onere previsto dall'articolo 6 relativo all'erogazione dell'assistenza malattia, per il biennio 1967-68, ai lavoratori sospesi o disoccupati, si prevede un maggior onere annuale valutabile in cir-

ca 5 miliardi e 800 milioni di lire da fronteggiarsi col prelievo, per il citato biennio, dalla gestione per l'assicurazione contro la tubercolosi di un'ulteriore somma pari allo 0,075 per cento delle retribuzioni soggette al contributo per l'assicurazione predetta.

Complessivamente si ha quindi per il finanziamento della presente legge un prelievo dal gettito contributivo della gestione tubercolosi dello 0,325 per cento delle retribuzioni in via permanente e dello 0,075 per cento per il citato biennio 1967-68, corrispondente rispettivamente a 25 miliardi di lire ed a 5 miliardi e 800 milioni di lire.

Per la valutazione di detto prelievo è stato confermato dal Ministro del lavoro che la situazione finanziaria della gestione assicurativa per la tubercolosi è in condizione di far fronte a quanto previsto dal disegno di legge consentendo, nel contempo, la piena erogazione di tutte le prestazioni imposte dalle disposizioni vigenti.

A carico delle categorie interessate al provvedimento si ha peraltro un onere complessivo di 12 miliardi come è detto più sopra.

Onorevoli colleghi, dopo l'esame analitico del provvedimento il relatore non può esimersi dal rilevare come sulle finalità che il disegno di legge si propone di raggiungere, tutta la 10^a Commissione del Senato si è trovata d'accordo giacchè trattasi di assicurare ai pensionati un diritto inderogabile ed inalienabile. Si sono invece manifestate forti opposizioni sul sistema di finanziamento previsto dal disegno di legge governativo. Non è infatti pensabile, secondo le opposizioni, che si faccia ricorso alle dispo-

nibilità della gestione antitubercolare mentre sono pendenti in Commissione, da vecchia data, alcuni disegni di legge d'iniziativa parlamentare intesi a migliorare le prestazioni a favore dei tubercolotici.

La maggioranza della Commissione si è manifestata di diverso avviso in quanto il disegno di legge n. 2070, per la parte relativa al finanziamento, si riallaccia a precedenti disposizioni di legge con le quali si è già introdotto il principio dell'utilizzo dei contributi per l'assicurazione contro la tubercolosi per finanziare, sia pure in parte, l'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia (legge 4 agosto 1955, n. 692). Si osserva, in definitiva, che con questo tipo di finanziamento non si attinge a somme che non abbiano uno scopo sostanzialmente diverso dall'assistenza di malattia ancorchè destinate ad una malattia specifica (tubercolosi).

I proponenti dei disegni di legge n. 1910 e n. 1928 hanno presentato in Commissione emendamenti intesi a trasferire nel testo in discussione alcune norme contenute nei rispettivi disegni di legge. Tali emendamenti non sono stati accolti dalla maggioranza, che ha approvato infine il disegno di legge, nel testo che viene ora sottoposto al Senato, considerando assorbiti in esso i ricordati disegni di legge n. 1910 e 1928. Il relatore, nel caldeggiarne l'approvazione, non può non far presente come le categorie interessate al provvedimento attendano ansiosamente che le loro legittime aspirazioni vengano finalmente soddisfatte. Il Senato non può deludere queste attese.

ZANE, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE (n. 2070)

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Art. 1.

L'assistenza di malattia è estesa ai titolari di pensioni derivanti dall'assicurazione per l'invalidità e vecchiaia di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, e 9 gennaio 1963, n. 9, semprechè l'assistenza stessa non spetti per altro titolo in virtù di assicurazione obbligatoria propria o di altri membri della famiglia e ferma restando la facoltà di opzione prevista dalla legge 26 luglio 1965, n. 975.

L'assistenza è dovuta ai titolari di pensione di cui al precedente comma ed ai rispettivi familiari conviventi ed a carico indicati all'articolo 1, punto 3, della legge 4 agosto 1955, n. 692, secondo le norme, limiti e modalità, previsti da quest'ultima legge e sue successive modificazioni e integrazioni, per la categoria dei coloni e mezzadri, e, secondo, le norme, limiti e modalità previsti dalla legge 22 novembre 1954, n. 1136, per la categoria dei coltivatori diretti. Anche ai titolari di pensione di quest'ultima categoria l'assistenza è dovuta senza limiti di durata nei casi di malattie specifiche della vecchiaia indicate nell'apposito elenco compilato a cura del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 agosto 1955, n. 692.

Art. 2.

Al finanziamento dell'assistenza di malattia prevista dal precedente articolo si provvede:

a) per i titolari di pensione della categoria dei coloni e mezzadri:

1) con una somma da prelevarsi dal gettito dei contributi per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi in misura corrispondente allo 0,13 per cento delle retribuzioni soggette al contributo per l'assicurazione predetta. Tale somma è corrispo-

sta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie in aggiunta a quella prevista dall'articolo 6, secondo comma, della legge 4 agosto 1955, n. 692, e con i criteri indicati nel comma stesso;

2) con un contributo capitaro da ripartirsi nella misura di un terzo a carico dei coloni e mezzadri e di due terzi a carico dei rispettivi concedenti con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 5, terzo e quarto comma, della legge 26 febbraio 1963, n. 329.

La misura del contributo capitaro predetto è determinata annualmente con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale sulla base del costo medio unitario delle prestazioni erogate nell'anno precedente alla categoria dei pensionati, del numero medio dei soggetti che, ai sensi della presente legge, risultano iscritti nell'anno stesso all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ovvero, alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano e tenuto conto del contributo di cui al punto 1).

b) per i titolari di pensione della categoria dei coltivatori diretti:

1) con una somma da prelevarsi dal gettito dei contributi per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi in misura corrispondente allo 0,195 per cento delle retribuzioni soggette al contributo per l'assicurazione predetta. Tale somma è corrisposta senza spese dall'Istituto nazionale della previdenza sociale alla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti;

2) con un contributo da ripartirsi annualmente a carico dei coltivatori diretti in addizionale alla aliquota di cui all'articolo 22, lettera b), della legge 22 novembre 1954, n. 1136.

La misura del contributo predetto è determinata annualmente con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale sulla base del costo delle prestazioni erogate nell'anno precedente alla categoria dei pensionati, del numero dei soggetti che, ai sensi della presente legge, risultano iscritti nel-

l'anno stesso alle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti e tenuto conto del contributo di cui al punto 1).

Ferma restando la competenza delle Casse mutue comunali di malattia per la erogazione dell'assistenza medico-generica ai pensionati, l'onere relativo è posto a carico delle Casse mutue provinciali di malattia le quali tengono una contabilità separata per l'intera assistenza di malattia ai pensionati della provincia.

Art. 3.

L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie è tenuto a versare alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano una quota parte del contributo di cui al precedente articolo 2, lettera a), punto 1), determinata in relazione al numero dei titolari di pensione della categoria dei coloni e mezzadri iscritti, a tale titolo, presso le Casse stesse.

Art. 4.

Il contributo di cui al precedente articolo 2, lettera b), punto 1), è ripartito dalla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti fra le singole Casse mutue provinciali di malattia sulla base del numero dei titolari di pensione alle stesse iscritti ai sensi dell'articolo 1 e tenuto conto del costo delle prestazioni sostenute da ciascuna di esse nell'anno precedente per la categoria dei pensionati.

Art. 5.

Per il primo anno di applicazione della presente legge la misura dei contributi previsti dal precedente articolo 2, lettere a) e b), a carico delle categorie dei coloni e mezzadri e rispettivi concedenti nonchè dei col-

tivatori diretti, è determinata come segue:

a) lire 24 per ogni giornata accertata per coloni e mezzadri ai sensi dell'articolo 5 della legge 26 febbraio 1963, n. 329;

b) lire 16 per ogni giornata accertata a carico di ciascun nucleo familiare diretto coltivatore ai sensi dell'articolo 18 della legge 9 gennaio 1963, n. 9.

Art. 6.

Per il biennio 1967-1968, gli operai ammessi al trattamento di cui al primo e terzo comma del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1089, convertito in legge 16 febbraio 1967, n. 15, conservano, per tutto il periodo di ammissione al trattamento stesso, in deroga ai termini di cui all'articolo 30 del contratto collettivo nazionale 3 gennaio 1939, il diritto a tutte le prestazioni sanitarie dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

Per la copertura dell'onere derivante dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 1967 sino a tutto il 31 dicembre 1968, l'Istituto nazionale della previdenza sociale corrisponde periodicamente all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, in aggiunta alla somma prevista dal secondo comma dell'articolo 6 della legge 4 agosto 1955, n. 692, e con l'applicazione dei criteri ivi previsti, una ulteriore somma pari allo 0,075 per cento delle retribuzioni soggette al contributo per l'assistenza contro la tubercolosi.

Per quanto concerne la quota parte delle somme predette di competenza delle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 2 della legge 4 dicembre 1956, n. 1405.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

DISEGNO DI LEGGE (n. 1910)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI CAPONI, DI PRISCO, BOCCASSI, BERA, SAMARITANI, TREBBI, BRAMBILLA, FIORE, CIPOLLA, SANTARELLI, ROMANO, MORETTI, COMPAGNONI, CONTE, MASCIALE, GUANTI E BITOSI

Art. 1.

Con decorrenza 1° gennaio 1967, i coltivatori diretti, titolari di pensione d'invalidità e vecchiaia, ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, hanno diritto all'assistenza malattia, secondo le norme e le modalità stabilite dalla legge 22 novembre 1954, n. 1136, ove gli stessi non godano di assistenza per altro titolo, o in virtù di assicurazione obbligatoria propria o di altri membri della famiglia.

L'assistenza malattia di cui sopra spetta anche per i familiari dei titolari di pensione, purchè conviventi ed a carico e che non siano a carico di altra unità attiva della famiglia.

L'assistenza spetta ai titolari di pensione senza limiti di durata nei casi di malattie specifiche della vecchiaia, indicato nell'apposito elenco compilato a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 agosto 1955, n. 682.

Art. 2.

Ai soggetti indicati nel precedente articolo l'assistenza malattia è concessa dalle rispettive Casse mutue dei comuni di residenza e dalle Casse mutue provinciali, ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 novembre 1954, n. 1136.

Le Casse mutue comunali, di concerto con le Casse mutue provinciali, provvederanno alla compilazione di appositi elenchi di soggetti indicati nel precedente articolo, distinti per titolari e familiari a carico.

Art. 3.

L'onere derivante dalla corresponsione delle prestazioni previste nell'articolo 1 è determinato annualmente sulla base delle risultanze degli elenchi di cui al precedente articolo ed è commisurato al numero dei titolari di pensione aventi diritto all'assicurazione malattia.

A tale onere si provvede:

a) con un contributo annuo a carico dello Stato per ciascun titolare di pensione o familiare a carico, pari a quello previsto dall'articolo 22 lettera a), della legge 22 novembre 1954, n. 1136, e successive modificazioni;

b) con un eventuale contributo integrativo a carico di ciascun coltivatore diretto o familiare soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie, ai sensi della legge 22 novembre 1954, n. 1136, da stabilirsi dall'assemblea della Cassa mutua comunale o da quella della Cassa mutua provinciale.

In sede di ripartizione del fondo di solidarietà nazionale di cui alla lettera c) dell'articolo 13 della legge 22 novembre 1954, n. 1136, si terrà conto delle situazioni economiche locali di ogni Cassa mutua comunale e provinciale, in relazione al costo dell'assistenza per i pensionati.

Art. 4.

Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni, in quanto applicabili, della legge 22 novembre 1954, numero 1136, nonché del regolamento delle prestazioni delle Casse mutue comunali e provinciali dei coltivatori diretti, approvato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 5.

L'onere derivante a carico dello Stato dalla applicazione della presente legge sarà iscritto, a decorrere dall'esercizio finanziario 1967, nel bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

DISEGNO DI LEGGE (n. 1928)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI BITOSI, BOCCASSI,
BRAMBILLA, CAPONI, SAMARITANI, BERA, FIORE
E TREBBI

Art. 1.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, l'assistenza di malattia di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 692, viene estesa ai coloni e mezzadri pensionati e ai familiari a loro carico.

I beneficiari indicati nel precedente comma sono sia i coloni e mezzadri titolari dei trattamenti pensionistici elencati all'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 692, sia i coloni e mezzadri titolari dei trattamenti pensionistici di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047.

Art. 2.

L'assistenza di malattia di cui all'articolo precedente viene erogata dall'INAM con la

osservanza delle stesse norme e modalità stabilite dalla legge 4 agosto 1955, n. 692.

In conseguenza di ciò, sui contributi dei concedenti a mezzadria di spettanza dell'INAM, è dovuta a favore dell'INAM medesimo, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, una addizionale che sarà determinata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

L'addizionale di cui al comma precedente è a totale carico dei concedenti a mezzadria e colonia, senza possibilità di rivalsa da parte loro sui mezzadri e coloni, e sarà determinata con le stesse forme e modalità con cui è determinata la misura del contributo a cui l'addizionale si aggiunge.

Per il periodo precedente all'entrata in vigore della presente legge, le prestazioni di malattia, eventualmente erogate dall'INAM ai coloni e mezzadri titolari dei trattamenti pensionistici di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, si intendono definitivamente acquisite a favore dei beneficiari delle prestazioni suddette.